



Obbligo di fornire i dati, segreto statistico e tutela dei dati personali

L'obbligo per le amministrazioni, le imprese e le famiglie di fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche è previsto in Italia e in molti Paesi europei per tutelare la qualità delle rilevazioni e produrre informazioni dotate dei necessari requisiti di accuratezza.

Nell'ordinamento italiano l'obbligo di risposta per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici, è sancito dall'art. 7 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

Per i soggetti privati, l'obbligo di risposta si configura per le indagini presenti nel PSN (Programma statistico nazionale) vigente al momento dell'indagine, nei collegati elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta e per i lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta (sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.lgs 322/89 sopra citato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, Dati Sensibili, Dati Giudiziari).

Per quel che riguarda la tutela del segreto statistico e dei dati personali, il Censimento ha come riferimento la normativa sia nazionale che dell'Unione europea.

È l'articolo 9 del citato D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, a garantire che le informazioni raccolte siano tutelate dal segreto statistico. Esso prevede che i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possano essere esternati se non in forma aggregata - in modo che le persone che hanno fornito i propri dati non siano identificabili da alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né da alcun ufficio della pubblica amministrazione - e che possano essere utilizzati solo per scopi statistici.

Altrettanto importante è il D.lgs. n. 196/2003, ovvero il Codice in materia di protezione dei dati personali. Questa normativa tutela, nel suo complesso, la gestione di dati personali e/o sensibili da parte di soggetti privati o enti pubblici, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà della persona. Tale decreto specifica obblighi e doveri del titolare del trattamento dei dati personali, prevedendo, ad esempio, l'obbligo di fornire adeguata informativa ai rispondenti sul trattamento dei loro dati personali. Interessa lo svolgimento e l'uso dei dati anche l'allegato A.4 del D.lgs. n. 196/2003, ovvero le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

A livello di normativa europea il Censimento ha come riferimento il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.679/2016 (che, in quanto Regolamento, è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento (UE) n. 679/2016 sopra citati definiscono le responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali che, nel caso del Censimento, è l'Istat. Più in dettaglio sono responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, il Direttore centrale dell'Istat per le Statistiche sociali e il Censimento della Popolazione e il Direttore centrale per la Raccolta dati, i responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento, e degli Uffici Comunali di Censimento, che sono parte della rete territoriale del Censimento Permanente, nonché i referenti dei numeri verdi di assistenza ai rispondenti.